

REGOLAMENTO

ACCESSO CIVICO

La Fondazione, in quanto ente di diritto privato rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, assicura l'esercizio del diritto di accesso civico con riferimento ai dati, alle informazioni e ai documenti inerenti alle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Accesso civico semplice

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria che risultino omessi.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve consentire di individuare i dati, le informazioni o i documenti di cui si richiede la pubblicazione.

Il rilascio dei dati e dei documenti è effettuato gratuitamente. Qualora il rilascio richieda la riproduzione su supporti materiali, può essere richiesto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione.

Ufficio competente per la gestione delle richieste di accesso civico:

Segreteria di Presidenza

E-mail: segreteria@fondazionesr.it

Tel. 06.58899286

PEC: fondazionesanitaericerca@pec.it

Titolare del potere sostitutivo

In caso di ritardo o mancata risposta all'istanza di accesso civico semplice, il potere sostitutivo è esercitato dal Responsabile dell'Ufficio **Segreteria Direzione Generale, MARINA COLASANTI**

E-mail: m.colasanti@fondazionesr.it

Tel. 06.58899308

La richiesta può essere presentata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

Accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Per la Fondazione, in quanto ente di diritto privato rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è esercitabile con riferimento ai dati e ai documenti inerenti alle attività di pubblico interesse svolte dalla Fondazione.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve consentire di individuare i dati o i documenti richiesti.

Il rilascio dei dati e dei documenti è effettuato gratuitamente. Qualora il rilascio richieda la riproduzione su supporti materiali, può essere richiesto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione.

L'accesso è esercitato secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Ufficio competente per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato:

Segreteria di Presidenza

E-mail: segreteria@fondazionesr.it

Tel. 06.58899286

PEC: fondazionesanitaericerca@pec.it

La richiesta può essere presentata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

Report delle istanze di accesso civico

Il report delle istanze di accesso civico sarà pubblicato con cadenza semestrale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Fondazione, con indicazione dell'oggetto della richiesta, della data di presentazione, dell'esito e della data della relativa decisione.

Consulta il Registro Accesso Civico (Report delle istanze di accesso civico)

Ultimo aggiornamento: 28.09.2026